



PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE
PROVINCIALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO**

Art. 1 (Principi)

1. Gli edifici e le attrezzature scolastiche utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico concorrono a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. La Provincia di Venezia, mediante il presente regolamento, intende disciplinare l'utilizzo sportivo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza provinciale al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva, così come previsto dall'art. 90, commi 24 e segg. del d. lgs. 27/12/2002, n. 289.
3. Le concessioni all'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre provinciali sono rilasciate previo assenso da parte dell'istituzione scolastica cui la palestra è annessa, così come previsto dall'art. 96 del d. lgs. 16/04/1994, n. 297. Eventuali limitazioni all'utilizzo delle palestre da parte dell'istituzione scolastica devono essere motivate.
4. Resta fermo il principio che l'utilizzo da parte dei terzi non deve in alcun modo ostacolare l'attività, anche extracurricolare, che le istituzioni scolastiche svolgono all'interno delle palestre di loro pertinenza.

Art. 2 (Le palestre provinciali)

1. Nel presente regolamento con l'espressione "palestre provinciali" si intendono le palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria superiore ubicati nel territorio provinciale così come stabilito dall'art 3 della l. 11 gennaio 1996, n. 23.
2. In base alle caratteristiche tecniche dei singoli impianti (quali: dimensione, vetustà, presenza di tribune, spogliatoi, infermeria, magazzino, ecc.) la Provincia provvederà a classificare le palestre provinciali in differenti categorie tariffarie omogenee. Tale classificazione sarà soggetta a periodici aggiornamenti.
3. La Provincia può, sulla base di una valutazione tecnica, escludere in alcune o tutte le palestre provinciali lo svolgimento di attività che non siano compatibili con le caratteristiche strutturali dell'impianto.
4. L'accesso del pubblico alla palestra in occasione di partite di campionato o altri eventi spettacolari è consentito solamente nelle palestre dotate dei requisiti di legge. In ogni caso non è consentito il pagamento di un biglietto per l'ingresso all'impianto.

Art. 3 (Soggetti legittimati all'utilizzo extrascolastico)

1. Sono legittimati a utilizzare le palestre provinciali in orario extrascolastico i seguenti soggetti:
 - Ripartizioni territoriali del CONI e di Enti di Promozione Sportiva;
 - Enti Pubblici;
 - Associazioni Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva;
 - Società Sportive Dilettantistiche affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva;
 - Organismi associativi dotati di personalità giuridica e costituiti con atto scritto che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato.

2. I soggetti che, pur appartenendo a una delle categorie sopra indicate, non siano in regola col pagamento delle tariffe d'uso per l'utilizzo di una qualsiasi palestra provinciale non possono essere titolari di nuove concessioni.

Art. 4 (Gestione delegata ai Comuni)

1. La Provincia, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà e al fine di garantire un miglior coordinamento dell'offerta di spazi sportivi affida, in via prioritaria, la gestione delle palestre provinciali per attività sportive extrascolastiche ai Comuni nei quali esse sono ubicate. A tal fine Provincia e Comuni stipulano un'apposita convenzione di durata triennale, salvo comprovate ragioni organizzative o funzionali.
2. La convenzione stabilisce anche l'importo che la Provincia riconosce al Comune per lo svolgimento dell'attività amministrativa connessa alla gestione delle palestre. Tale importo è determinato in una quota percentuale di quanto introitato dalla Provincia per l'utilizzo delle palestre oggetto della convenzione. Salvo che non sia diversamente previsto nella convenzione, il Comune convenzionato assegna gli spazi nelle palestre provinciali sulla base dei propri criteri di valutazione.

Art. 5 (Gestione diretta da parte della Provincia)

1. Solo nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui all'articolo precedente si procederà alla gestione diretta da parte della Provincia.

Art. 6 (Domande in caso di gestione diretta da parte della Provincia)

1. Nel caso di gestione diretta da parte della Provincia, i soggetti individuati all'articolo 3 possono presentare domanda di utilizzo di una palestra provinciale utilizzando l'apposito modulo reso disponibile dalla Provincia. La domanda deve specificare se l'utilizzo richiesto della palestra è:
 - continuativo: per un periodo coincidente, di massima, con tre anni scolastici;
 - occasionale: per periodi inferiori a un anno scolastico.
2. Il termine di presentazione per le domande per l'utilizzo continuativo è il 30 aprile dell'anno scolastico antecedente a quello per cui si presenta la domanda. Le domande per l'utilizzo occasionale devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività occasionale.
3. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione all'utilizzo extrascolastico continuativo è fissato al 10 settembre di ciascun anno.
4. Il termine per l'adozione del provvedimento di concessione all'utilizzo extrascolastico occasionale è fissato in 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del protocollo.

Art. 7 (Criteri di valutazione delle domande e predisposizione del calendario d'uso in caso di gestione diretta da parte della Provincia)

1. La Provincia predisporrà apposito bando per l'uso continuativo delle palestre.

2. Le domande di uso continuativo delle palestre saranno valutate da apposita commissione.
3. La commissione valuta nell'ordine le domande per uso continuativo della durata di tre anni scolastici, successivamente quelle per utilizzi di durata pari a un anno scolastico.
4. La commissione valuterà la distribuzione degli spazi, fatto salvo il criterio di cui al precedente comma, in base al seguente ordine di priorità:
 - a. attività giovanile d'avviamento allo sport, di formazione, allenamenti agonistici, attività per la terza età e attività di ginnastica correttiva o riabilitativa;
 - b. continuità dell'attività sportiva;
 - c. numero complessivo di tesserati praticanti per singola disciplina sportiva, da confrontare per discipline omogenee, individuali e di squadra;
 - d. numero di tesserati praticanti di età inferiore ai 18 anni;
 - e. numero di tesserati praticanti di età superiore ai 65 anni;
 - f. numero di ore complessivamente assegnate nell'anno scolastico precedente in tutte le palestre del territorio comunale, per rilevare eventuale carenza di spazi;
 - g. livello di qualificazione raggiunta nell'ultimo campionato disputato.
5. Nel caso di più richieste di svolgimento di partite di campionato con orario concomitante sarà data precedenza alle squadre che militano nella serie maggiore.
6. In fase di valutazione delle domande la commissione potrà, anche a mezzo di audizioni, avviare un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.
7. La Provincia, al termine dell'istruttoria, predisporrà il calendario e lo renderà noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e mediante comunicazione agli interessati. La pubblicazione del calendario, la sottoscrizione del relativo disciplinare d'uso, il regolare pagamento del saldo e dell'acconto delle tariffe dovute e la conseguente attivazione dei servizi, costituiranno titolo di accesso alle palestre senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti di concessione.
8. Le domande per uso occasionale non sono prese in considerazione dalla Commissione, ma sono valutate direttamente dal competente servizio, nei limiti della disponibilità oraria, in ordine di arrivo.

Art. 8 (Sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio: modalità di utilizzo delle palestre provinciali)

1. Il concessionario della palestra, sia nel caso di gestione delegata ai Comuni che di gestione diretta da parte della Provincia, deve sottoscrivere un disciplinare d'uso, individuare un soggetto responsabile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni in esso contenute, ed in particolare:
 - che all'interno della palestra non si fumi, né si consumino cibi o bevande;
 - sorvegliare il ripristino della funzionalità iniziale della palestra al termine dell'attività;
 - provvedere con propri mezzi e personale incaricato, anche in concorso ed accordo con gli altri utilizzatori della palestra, alla pulizia della stessa e dei locali annessi (spogliatoi, docce e bagni) a conclusione di ogni giornata di

- utilizzo e in orari che consentano la disponibilità della palestra per le attività scolastiche;
- ricevere in consegna, rispettivamente dall’istituto scolastico e dalla Provincia, le chiavi e gli eventuali codici di accesso alla palestra e agli annessi, custodirle con la massima cura e sotto la propria responsabilità e restituirle all’istituto al termine del periodo di utilizzo concesso;
 - assicurare e assolvere agli obblighi di sicurezza;
 - informare la Provincia, nei modi concordati, di eventuali danni riscontrati e/o provocati alla palestra.
2. In particolare, il “soggetto responsabile”, così come definito nel disciplinare, dovrà:
- sovrintendere al corretto uso degli spazi e delle attrezzature, in conformità con l’attività indicata nel disciplinare;
 - verificare che in palestra non vengano introdotti attrezzi in deposito tali da ostacolare il libero transito;
 - occuparsi della piccola manutenzione
3. In caso di palestre, assegnate a un numero elevato di associazioni, potrà essere individuata, con procedura ad evidenza pubblica, un’associazione capofila, denominata “coordinatrice” che, a fronte di agevolazioni tariffarie, comunque non superiori al 20% delle tariffe stabilite ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, avrà il compito di:
- sovrintendere al corretto uso delle strutture e attrezzature da parte dei vari soggetti concessionari della palestra;
 - di aprire e chiudere la palestra;
 - di attivare un servizio di guardiania;
 - di effettuare le pulizie finali.

Art. 9 (Pagamento tariffa d’uso)

1. L’utilizzo delle palestre provinciali è subordinato al pagamento di una tariffa d’uso determinata annualmente per ogni singola palestra in base alla classificazione di cui all’art. 2 e quantificata su base oraria.
2. Le modalità di versamento della tariffa d’uso saranno quelle definite nel disciplinare di cui all’articolo precedente ovvero in apposito provvedimento in casi eccezionali ed esclusivamente per il pagamento degli arretrati delle tariffe d’uso relative ad annualità pregresse.

Art. 10 (Danni agli impianti)

1. Il concessionario è direttamente responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all’interno della palestra durante il periodo di utilizzo.
2. Il concessionario ha l’obbligo di informare immediatamente la Provincia del danno riscontrato nell’impianto, indipendentemente da chi ne sia il responsabile.
3. La Provincia effettuerà una valutazione del danno, e sulla base di tale valutazione, chiederà al concessionario responsabile il risarcimento dello stesso o, se possibile, il ripristino delle attrezzature danneggiate, secondo quanto verrà definito dal competente servizio.
4. Il concessionario ritenuto responsabile può, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di cui sopra, presentare per iscritto osservazioni in merito, in ordine alle quali la Provincia decide in via definitiva nei successivi dieci giorni.

Art.11 (Controlli, revoche e sospensioni)

1. La Provincia per assicurarsi che la gestione delle palestre avvenga nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche o ispezioni utilizzando personale proprio o delegato.
2. La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto prescritto dal presente regolamento e dal disciplinare di cui all'art. 8 sarà sanzionata nel seguente modo:
 - revoca temporanea per 2 giornate al primo rilievo;
 - revoca temporanea per 4 giornate al secondo rilievo;
 - revoca definitiva al terzo rilievo.
3. Oltre al caso citato al comma precedente la concessione di utilizzo della palestra potrà essere revocata in via definitiva nel caso in cui il concessionario:
 - non corrisponda le tariffe d'uso, senza addurre giustificato motivo;
 - non ripristini i danni provocati;
 - ceda a terzi gli spazi avuti in concessione.
4. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca il concessionario ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, sulle quali la Provincia si esprime in via definitiva entro i successivi 10 gg, revocando la concessione o determinandosi altrimenti.
5. La Provincia si riserva inoltre in qualsiasi momento di sospendere la concessione della palestra per esigenze didattiche o per gravi e urgenti motivi di ordine pubblico, di igiene o di sicurezza.

Art. 12 (Allegati)

1. La tabella tariffaria, lo schema di convenzione e il disciplinare allegati al presente regolamento ne costituiscono parte integrante.